REGOLAMENTO (CEE) N. 1141/75 DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 1975

che fissa gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1707/73 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 475/75 del Consiglio, del 27 febbraio 1975, relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo (3),

visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza e di ravizzone (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3477/73 (5), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1569/72, gli importi differenziali per gli Stati membri che mantengono tra le loro monete un divario istantaneo massimo in contanti del 2,25 % vengono determinati tenendo conto dell'incidenza sui prezzi della percentuale che rappresenta la differenza tra :

— il tasso di conversione applicato nell'ambito della politica agraria comune e

— il tasso di conversione risultante dal tasso centrale ;

che ciò induce a prevedere importi differenziali che rimangono fissi fintantoché restano invariati i dati necessari per il loro calcolo ;

considerando che, in virtù del modo di calcolo degli importi differenziali, non vengono fissati importi per i semi raccolti in Danimarca che siano trasformati in tale Stato membro o da esso esportati ;

considerando che, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) del regolamento citato, gli importi differenziali per la Francia, l'Italia, l'Irlanda e il Regno Unito vengono determinati tenendo conto dell'incidenza sui prezzi della media delle percentuali che rappresentano la differenza tra :

— il rapporto fra il tasso di conversione applicato nell'ambito della politica agraria comune per la moneta dello Stato membro interessato e la parità effettiva di ciascuna delle monete degli Stati membri che mantengono tra di loro un divario istantaneo massimo in contanti del 2,25 % e

— il tasso di cambio in contanti rilevato nel corso di un determinato periodo per la moneta dello Stato membro interessato rispetto a ciascuna delle monete degli Stati membri di cui sopra ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2300/73 (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 541/75 (7), ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1569/72 ;

considerando che, a decorrere dal 3 marzo 1975, nuovi tassi rappresentativi sono applicati al marco tedesco, al fiorino olandese, al franco belga, al franco lussemburghese, al franco francese, alla lira italiana, alla sterlina inglese ed a quella irlandese ; che occorre tenerne conto nella fissazione degli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone ;

considerando che la modifica del prezzo all'inizio della prossima campagna può, a causa del funzionamento tecnico del sistema degli importi differenziali nella forma attuale, condurre a vantaggi e svantaggi ingiustificati per gli interessati ; che è possibile evitarli fissando per un periodo transitorio degli elementi differenziati in funzione della prefissazione dell'aiuto e della restituzione all'esportazione da un lato e, d'altra parte, della messa sotto controllo e dell'esportazione dei semi di colza ;

considerando che, se si applicano i criteri e le modalità di cui sopra, gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali devono essere fissati conformemente alla tabella allegata al presente regolamento ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 175 del 29. 6. 1973, pag. 5.
(3) GU n. L 52 del 28. 2. 1975, pag. 28.
(4) GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.
(5) GU n. L 357 del 28. 12. 1973, pag. 6.
(6) GU n. L 236 del 24. 8. 1973, pag. 28.
(7) GU n. L 57 del 3. 3. 1975, pag. 37.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1569/72 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

ALLEGATO

	Elemento correttore del prezzo indicativo (coefficiente da applicarsi)	Elemento correttore dell'integrazione o della restituzione (coeff. da applicarsi)	Elemento differenziale (coeff. da applicarsi al prezzo indicativo) (1)	
1. Semi di colza e di ravizzone, trasformati per la produzione di olio in Germania o esportati da questo paese :	+ 0,1203 (a) + 0,1003 (b)	— 0,1203 (a) — 0,1003 (b)	+	—
— raccolti in Germania			—	—
— raccolti nell'UEBL o nei Paesi Bassi			—	0,0960
— raccolti in Francia			—	0,1548
— raccolti in Danimarca			—	0,1203
— raccolti in Irlanda			—	0,2225
— raccolti nel Regno Unito			—	0,2445
— raccolti in Italia			—	0,1635
2. Semi di colza e di ravizzone, trasformati per la produzione di olio nell' UEBL e nei Paesi Bassi o esportati da questi paesi :	+ 0,0268 (a) + 0,0198 (b)	— 0,0268 (a) — 0,0198 (b)	+	—
— raccolti in Germania			0,1062	—
— raccolti nell'UEBL o nei Paesi Bassi			—	—
— raccolti in Francia			—	0,0639
— raccolti in Danimarca			—	0,0268
— raccolti in Irlanda			—	0,1389
— raccolti nel Regno Unito			—	0,1633
— raccolti in Italia			—	0,0747
3. Semi di colza e di ravizzone, trasformati per la produzione di olio in Danimarca o esportati da questo paese :	Nihil	Nihil	+	—
— raccolti in Germania			0,1367	—
— raccolti nell'UEBL o nei Paesi Bassi			0,0276	—
— raccolti in Francia			—	0,0392
— raccolti in Danimarca			—	—
— raccolti in Irlanda			—	0,1162
— raccolti nel Regno Unito			—	0,1412
— raccolti in Italia			—	0,0492
4. Semi di colza e di ravizzone, trasformati per la produzione di olio in Francia o esportati da questo paese :	— 0,0408 (a) — 0,0262 (b)	+ 0,0408 (a) + 0,0262 (b)	+	—
— raccolti in Germania			0,1831	—
— raccolti nell'UEBL o nei Paesi Bassi			0,0682	—
— raccolti in Francia			—	—
— raccolti in Danimarca			0,0408	—
— raccolti in Irlanda			—	0,0801
— raccolti nel Regno Unito			—	0,1064
— raccolti in Italia			—	0,0104

	Elemento correttore del prezzo indicativo (coefficiente da applicarsi)	Elemento correttore dell'integrazione o della restituzione (coefficiente da applicarsi)	Elemento differenziale (coefficiente da applicarsi al prezzo indicativo) (1)	
5. Semi di colza e di ravizzone, trasformati per la produzione di olio nel Regno Unito o esportati da questo paese :	— 0,1645 (a) — 0,1392 (b)	+ 0,1645 (a) + 0,1392 (b)	+	—
— raccolti in Germania			0,3237	—
— raccolti nell'UEBL o nei Paesi Bassi			0,1952	—
— raccolti in Francia			0,1188	—
— raccolti in Danimarca			0,1645	—
— raccolti in Irlanda			0,0292	—
— raccolti nel Regno Unito			—	—
— raccolti in Italia			0,1072	—
6. Semi di colza e di ravizzone, trasformati per la produzione di olio in Irlanda o esportati da questo paese :	— 0,1315 (a) — 0,0809 (b)	+ 0,1315 (a) + 0,0809 (b)	+	—
— raccolti in Germania			0,2862	—
— raccolti nell'UEBL o nei Paesi Bassi			0,1613	—
— raccolti in Francia			0,0871	—
— raccolti in Danimarca			0,1315	—
— raccolti in Irlanda			—	—
— raccolti nel Regno Unito			—	0,0283
— raccolti in Italia			0,0758	—
7. Semi di colza e di ravizzone, trasformati per la produzione di olio in Italia o esportati da questo paese :	— 0,0517 (a) — 0,0223 (b)	+ 0,0517 (a) + 0,0223 (b)	+	—
— raccolti in Germania			0,1955	—
— raccolti nell'UEBL o nei Paesi Bassi			0,0807	—
— raccolti in Francia			0,0105	—
— raccolti in Danimarca			0,0517	—
— raccolti in Irlanda			—	0,0705
— raccolti nel Regno Unito			—	0,0968
— raccolti in Italia			—	—

(1) Per i semi raccolti nel Regno Unito e in Danimarca il prezzo indicativo è diminuito dell'importo compensativo « adesione ».

(a) Per un aiuto o una restituzione all'esportazione prefissata a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e con la messa sotto controllo o esportazione fino al 30 giugno 1975 ;

(b) Per un aiuto o una restituzione all'esportazione prefissata a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e con la messa sotto controllo o esportazione a partire dal 1° luglio 1975.